

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Emigranti di ritorno - Deportazione - Competenza

Le controversie relative al rimpatrio degli emigranti sono di competenza della giurisdizione speciale, purchè siano comprese nei limiti obbiettivi della materia emigratoria definita dalla prima parte dell'articolo 37, n. 1, del T. U. 13 novembre 1919.

16 luglio 1927 - *Trinca Gerardo c. Navigazione Generale Italiana.*

Nell'ottobre 1924, le Autorità Americane ordinarono il rimpatrio di Trinca Gerardo, consegnandolo alla Compagnia « Navigazione Generale Italiana » che lo trasportò col piroscafo *Duilio*, giunto in Italia il 3 novembre successivo. Al capitano della nave fu consegnato un foglio di via che ha, in alto, sul lato sinistro, la fotografia del Trinca e che è intestato a Tringali Calogero da Porto Empedocle (Girgenti) e firmato dal R. Console Generale d'Italia; la data è del 9 agosto 1924 e manca la firma del titolare. Questi non mancò di far notare che il foglio di via a lui attribuito era falso, che mancava della sua firma, che nell'elenco dei deportati appariva al n. 10 il nome di Trinca Gerardo da Marcianise e non quello di Tringali Calogero da Porto Empedocle; ma le Autorità preposte alla nave non tennero conto delle proteste ed imbarcarono il Trinca. Il quale, il 2 novembre 1925, chiedeva alla Commissione presso il Tribunale di Napoli il gratuito patrocinio, per istituire giudizio di risarcimento di danni contro la Compagnia, ma la Commissione, con deliberazione dell'11 febbraio 1927, rigettò l'istanza, ritenendo fra l'altro che competente a conoscere della controversia fosse la giurisdizione emigratoria.

Con atto del 12 giugno 1926, il Trinca propose appello che, però, fu rigettato con deliberazione del 24 luglio successivo emessa dalla Commissione del G. P. presso la Corte d'appello. Successivamente, con atto del 23 agosto 1926, ricorse avanti l'Ispettore dell'emigrazione di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni che determinò nella somma di lire 500.000. Egli spiegò che trovavasi in America da oltre 5 anni e che era cittadino americano; attribui

l'illegitimo provvedimento al fatto che egli, essendo capo del Bureau Detectives, aveva denunziato una Banca per truffa di 70.000 dollari in danno di operai americani.

All'udienza del 16 dicembre l'avv. D'Aiuto Achille, difensore del Trinca, eccepì la incompetenza della giurisdizione speciale per ragione di materia, non potendo il Trinca essere considerato un emigrante. L'avv. Eugenio Ricciardi, difensore della Compagnia chiese la inammissibilità ed il rigetto del ricorso sia perchè trattavasi di un deportato, sia perchè il ricorso doveva considerarsi destituito di qualsiasi fondamento; subordinatamente eccepì la prescrizione dell'azione.

L'Ispettore adito, con sentenza del 22-24 dicembre 1926, ritenne la propria competenza e nel merito rigettò la domanda.

Con atto del 13 febbraio 1927, il Trinca propose appello per i seguenti motivi: 1°) erroneamente l'Ispettore ritenne la propria competenza quando trattavasi di deportazione e non di rimpatrio; 2°) nel merito, il ricorso non doveva essere rigettato.

IN DIRITTO. — Osservasi:

Che la eccezione d'incompetenza, sollevata dall'emigrante nel giudizio di prima istanza e rigettata dal primo giudice, formò oggetto di un motivo di appello e va esaminata preliminarmente, poichè è tale che, se accolta, assorbirebbe qualsiasi altra questione. Esaminata alla stregua dei principii giuridici derivanti dalle leggi speciali emigratorie, la eccezione merita pieno accoglimento, contrariamente a quanto ritenne il primo giudice, il quale, per non aver bene valutato il contenuto del reclamo, giudicò che la controversia fosse connessa al contratto di trasporto, a mente dell'articolo 37, n. 1, del T. U. In sostanza il Trinca assume col suo reclamo che l'ordine di deportazione, dato dalle Autorità Americane, fu illegale; che la Compagnia non doveva eseguirlo; che la Compagnia stessa aveva l'obbligo di far rilevare alle Autorità predette la irregolarità del foglio di via non munito della firma del titolare e intestato ad un nome « Tringali Calogero » diverso dal nome vero del reclamante. Ne segue pertanto, che il Trinca fonda la responsabilità della Compagnia su una colpa extra contrattuale che può trovare il suo fondamento giuridico nella legge comune (art. 1151 c. c.) non già nella legge speciale. Questa, infatti, all'articolo 37 attribuisce alla competenza della giurisdizione emigratoria le controversie che nascano dal contratto di trasporto o che siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sulla emigrazione, mentre nella specie non si può parlare di controversia nascente dal contratto di trasporto o al medesimo connessa, poichè tra il Vettore ed il Trinca non vi fu alcun contratto e l'ordine di deportazione derivò non dall'applicazione delle nostre leggi emigratorie, bensì dall'applicazione delle leggi straniere sulla immigrazione.

Vero è che il citato articolo 37 attribuisce alla giurisdizione speciale anche la cognizione delle azioni promosse dagli emigranti che rimpatriano su piroscafi iscritti in patente di vettore, ma da tutto il contesto della disposizione emerge chiaro che le azioni di cui trattasi devono essere di natura emigratoria e quindi in relazione con la materia contemplata nella prima parte della medesima disposizione. In altri termini la disposizione va intesa nel senso che anche l'emigrante di ritorno può usufruire della giurisdizione speciale, semprechè l'azione da lui promossa sia compresa nei limiti obbiettivi della materia emigratoria definita dalla prima parte dell'articolo 37, n. 1. Se così è, appare evidente che l'azione del Trinca, esaminata anche sotto il profilo di cui alla seconda parte dell'articolo citato, sfugge alla competenza di questa giurisdizione. Nella specie trattasi di un ordine di fatti estranei alle nostre leggi speciali, poichè queste non prevedono e quindi non regolano la deportazione di un cittadino imposta dalle Autorità straniere.

Così impostata e risolta la controversia, riesce vano esaminare se nella specie ricorrano gli estremi subbiettivi stabiliti dalla legge per la giurisdizione speciale, se cioè il Trinca sia da considerarsi emigrante di ritorno, ai fini della questione della competenza. È sufficiente infatti, per escludere la competenza speciale, che l'azione non rientri nella materia emigratoria, ancorchè sia promossa da un emigrante contro un vettore. Spetta, quindi, all'Autorità giudiziaria ordinaria conoscere della controversia.

GIURISPRUDENZA STRANIERA CONCERNENTE GLI ITALIANI ALL'ESTERO

TUNISIA

Infortunio sul lavoro - Operaio italiano - Ascendenti dell'infortunato residenti in Italia - Diritto alla rendita - Convenzione di stabilimento fra l'Italia e la Tunisia.

In base alla Convenzione di stabilimento fra l'Italia e la Tunisia, i congiunti di un operaio italiano, morto per infortunio sul lavoro in Tunisia, hanno diritto alla rendita prevista dalla legge sulla ripara- zione degli infortuni sul lavoro anche se essi al momento dell'infortunio non risiedevano in Tunisia.

Tribunale di Tunisi 20 maggio 1927 - Corda c. Mine de Djerissa

(Omissis). - Attendu que la matérialité de l'accident étant ainsi établie, la question se pose de savoir si la Société de Djerissa se trouve dans l'obligation de verser aux ascendants du défunt la

prime de 10 % prévue par la loi; qu'en effet la Société observe que, lors de l'accident, les ascendants étaient domiciliés en Sardaigne;

Attendu que le Tribunal, se conformant d'ailleurs à la jurisprudence instaurée en pareilles matières, estime que le fait du domicile en Sardaigne de ces ascendants n'est pas de nature à leur faire perdre le droit à cette rente qu'il résulte en effet des traités passés entre la France, représentant en matière diplomatique la Tunisie d'une part, et l'Italie d'autre part; que « les Tunisiens en Italie et les Italiens en Tunisie seront reçus et traités relativement à leurs personnes et à leurs biens de la même façon que les nationaux et les Français », tous droits nouveaux compétant aux uns devant nécessairement et « ipso facto » bénéficier aux autres... (*Omissis*).
